

Codice A15060

D.D. 3 febbraio 2015, n. 49

**DGR n. 42-7397 del 7 aprile 2014. Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Definizione del modello di Convenzione.**

Visti gli artt. 38-41 della L.R. del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

vista la DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 “ LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti” con la quale si disciplina la materia dei tirocini;

vista la DD n. 309 del 01/07/2013 che approvava i modelli di convenzione e di progetto formativo per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo ed estivi ai sensi della DGR 74-5911 del 3 giugno 2013

vista la DGR n. 42-7397 del 7 aprile 2014 “Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento. Deroghe a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.” con la quale si disciplinano le deroghe in materia di tirocinio;

considerato che i tirocini attivati secondo la normativa di cui alla suddetta DGR presentano delle peculiarità sia in riferimento ai soggetti coinvolti sia in ordine alla possibilità di prevedere delle deroghe in materia di durata, ripetibilità ed indennità .

tenuto conto che per l’attivazione di un tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante devono stipulare una convenzione di tirocinio;

considerato che i progetti formativi sono redatti tramite procedura informatica e il documento rilasciato è conforme ai modelli approvati dalla DD n. 309 del 1/7/2013

si ritiene opportuno definire un apposito modello di convenzione da adottare per l’attivazione di tirocini a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e che contenga gli elementi essenziali previsti dalla disciplina di cui alla DGR 42-7397 del 7 aprile 2014.

occorre pertanto procedere all’approvazione del suddetto modello di convenzione allegato alla presente determinazione (Allegato A) e di cui costituisce parte integrante.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001

Vista la L.R. 23/2008  
Vista la L.R. 7/2001  
Vista la L.R. 2/2014

*determina*

di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (Allegato A), che definisce il modello di convenzione per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti a persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Gianfranco Bordone

Allegato

Convenzione stipulata in data ..... con protocollo.....

**CONVENZIONE**  
**PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI**  
**INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E**  
**ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA**

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

.....  
Indirizzo.....  
.....  
CAP..... Comune ..... Provincia .....  
Codice fiscale: .....  
Partita I.V.A.: .....  
Rappresentato da: .....  
nato/a..... Provincia .....  
il .....,

E

SOGGETTO OSPITANTE .....

Indirizzo.....

CAP..... Comune ..... Provincia .....

Codice fiscale: .....

Partita I.V.A.: .....

Rappresentato da: .....

nato/a..... Provincia .....

il .....,

Premesso che

Il **sogetto promotore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 2.1 della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013:

..... ,

Il **soggetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di non avere in corso sospensioni dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga limitatamente alle aree organizzative e figure professionali interessate;
- c) di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale.

Si conviene quanto segue

### **Art. 1. Disposizioni generali**

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

### **Art. 2. Ambito di applicazione e destinatari**

Il tirocinio attivato nell'ambito della presente convenzione è disciplinato dalla normativa regionale approvata con DGR 42-7397 del 7 aprile 2014, che regola i percorsi a favore di persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, in carico ad un servizio pubblico competente e nell'ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione socio-lavorativa e dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013, prevede deroghe in ordine alla ripetibilità del tirocinio ed alla corresponsione e all'ammontare dell'indennità di partecipazione.

### **Art. 3. Soggetti della convenzione e destinatari**

Il soggetto ospitante ..... si impegna su proposta del soggetto promotore/attuatore [indicare entrambi se sono soggetti diversi] ..... ad accogliere presso le sue strutture soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 ed inseriti in un percorso progettuale riabilitativo e/o terapeutico e/o di inclusione sociale di cui il tirocinio rappresenta uno degli strumenti.

I destinatari dei percorsi attivati nell'ambito della presente convenzione rientrano tra quelli indicati all'art. 2 della suddetta disciplina.

### **Art. 4. Natura e durata del tirocinio**

I tirocini di cui alla DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 sono finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione socio-lavorativa e sono rivolti a soggetti in carico ad un servizio pubblico competente. La durata è pari a 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi per soggetti svantaggiati e particolarmente svantaggiati e 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi per i soggetti disabili.

### **Art. 5. Indennità di partecipazione e rimborso spese**

Per i tirocini rivolti ai soggetti di cui all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 è prevista un'indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.

Nel caso in cui il tirocinio comporti un impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta. Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le seguenti modalità:

.....

### **Art. 6. Progetto formativo**

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione socio-lavorativa: soggetto pubblico competente e/o soggetto attuatore (se diverso dal soggetto promotore), caratteristiche del progetto e obiettivi;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo: a) indicazione della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento al repertorio regionale degli standard formativi (di cui alla D.G.R. 152 – 3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i.); b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

### **Art. 7. Obblighi del soggetto promotore**

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella

predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;

- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare, ove possibile, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati.

### **Art. 8. Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

### **Art. 9. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.

Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

#### **Art. 10. Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al *[inserire la data di conclusione concordemente individuati dalle parti]* e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante *[indicare modalità e forme della comunicazione del recesso]* e avrà effetto da *[indicare il tempo di decorrenza del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione]*.

#### **Art. 11. Consegna progetto formativo**

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione.

#### **Articolo 12 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Luogo e data

.....

Firma e timbro del soggetto promotore

.....

Firma e timbro del soggetto ospitante

.....